

Fondazione
Giuseppe Lazzareschi

STATUTO

Articolo 1

Denominazione e sede

1.1) La "Fondazione Giuseppe Lazzareschi" è una fondazione con sede in Porcari (Lucca), Piazza Felice Orsi n. 21, costituita su iniziativa della Famiglia Lazzareschi, cui ha aderito anche il Comune di Porcari.

Articolo 2

Scopi

2.1) La Fondazione che non ha scopi né finalità di lucro, nell'ambito della realizzazione degli scopi sociali e culturali per i quali è costituita, promuove e sostiene la propria attività, nel rispetto del perseguimento esclusivo di scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, nei settori della educazione, della cultura, della istruzione, dell'arte, della sanità, della ricerca e dello sviluppo del tempo libero, della assistenza sociale e sanitaria, della assistenza e tutela delle categorie sociali più deboli.

2.2) A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo rientrano tra i succitati scopi:

- l'organizzazione di mostre e fiere, convegni, concerti e, comunque, iniziative di varia natura in campo sociale, scientifico, storico, artistico e culturale;
- la diffusione della cultura imprenditoriale sul territorio, sia attraverso l'istituzione di contributi o di borse di studio, che attraverso l'organizzazione di attività di formazione, che realizzano iniziative meritevoli di tutela anche nel campo della sicurezza, sia nella vita quotidiana che nella vita lavorativa;
- favorire lo studio e le ricerche archeologiche nelle zone del comune di Porcari.

2.3) La Fondazione si propone altresì di promuovere e diffondere la conoscenza del patrimonio storico e culturale del settore della industria cartaria.

2.4) La Fondazione rappresenta, nell'ambito del territorio, un luogo di aggregazione, di socializzazione e di studio.

Articolo 3

Patrimonio

3.1) Il patrimonio è costituito dall'immobile, sede della Fondazione, catastalmente identificato nel foglio 7, particella 2270.

3.2.) Sarà acquisito al patrimonio ogni altro bene, mobile o immobile, acquistato o ricevuto a qualunque titolo e destinato specificatamente all'incremento del proprio patrimonio.

3.3.) Il patrimonio della Fondazione è vincolato agli scopi statuari.

3.4) E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'ente; gli eventuali avanzi di gestione potranno essere destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio, ovvero al funzionamento dell'attività istituzionale.

Articolo 4

Estinzione della Fondazione

4.1) In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa e comunque nel caso di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati dall'articolo 2, il patrimonio della Fondazione che residuerà esaurita la liquidazione, operata secondo le vigenti disposizioni di legge, sarà devoluto ad Enti o Istituzioni culturali e/o di pubblica utilità, senza fine di lucro, indicati dagli Enti Fondatori (Famiglia Lazzareschi e Comune di Porcari).

Articolo 5

Entrate e spese

5.1) Per l'espletamento dei propri compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) redditi derivanti dal patrimonio;
- b) entrate derivanti dall'organizzazione di mostre, fiere, spettacoli, intrattenimenti vari, ecc..;
- c) offerte da parte di persone fisiche o giuridiche a titolo di liberalità;

d) altre entrate.

5.2) Le spese per la realizzazione degli stessi scopi sono poste a carico della Fondazione.

5.3) Le spese necessarie alla vigilanza dell'edificio e quelle per le pulizie dell'esterno dello stesso (esclusa la pulizia delle vetrate), sono a carico del Comune di Porcari il quale si impegna anche a versare alla Fondazione un contributo annuo.

5.4) Le spese relative alla gestione di attività continuative, straordinarie e saltuarie le spese delle pulizie straordinarie e quelle del personale necessario per attività straordinarie, sono sostenute dai soggetti organizzatori di tali eventi, in base a quanto previsto nella relativa delibera consiliare.

Articolo 6

Organi

6.1) Sono organi della Fondazione :

- Il Presidente della Fondazione;
- Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione;
- Il Revisore legale;
- Il Direttore della Fondazione;

6.2) Le cariche di Presidente, membro del Consiglio di Amministrazione e quelle di Direttore della Fondazione sono ricoperte a titolo gratuito; agli stessi spetta solamente il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Articolo 7

Presidente

7.1) Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è nominato dalla famiglia Lazzareschi, rappresentata dalla moglie e dai figli di Giuseppe Lazzareschi, scegliendo tra loro stessi ed i loro discendenti, per mezzo di atto scritto in forma libera; il Presidente dura in carica fino a dimissioni e/o revoca.

7.2) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, adotta nei casi di urgenza i provvedimenti ritenuti opportuni sottoponendoli poi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione stesso.

7.3) In caso di impedimento del Presidente i poteri di cui sopra, sono esercitati dal Vice-Presidente, dallo stesso nominato in occasione della prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

8.1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri:

- 2 nominati dalla famiglia Lazzareschi come sopra rappresentata, con le medesime formalità e scegliendo liberamente, anche al di fuori della stessa;
- 1 nominato dal Consiglio Comunale di Porcari (Lucca);
- Il Sindaco "pro-tempore " del Comune di Porcari;
- Il Presidente della Fondazione Giuseppe Lazzareschi.

8.2) Il Consiglio di amministrazione, ad esclusione del Presidente, dura in carica quattro (4) anni; nel caso in cui il Consiglio Comunale di Porcari decada prima dello scadere naturale del mandato, i membri di sua competenza devono essere sostituiti entro 30 gg. dalla 1° adunanza del nuovo consiglio comunale.

8.3) I soggetti deleganti possono inoltre sostituire i Consiglieri in carica, in caso di dimissioni, con altri che resteranno per la rimanenza del periodo di nomina . Ad analoga sostituzione provvederanno in ogni altro caso d'impedimento definitivo dei membri del Consiglio di Amministrazione. In tutti i casi le sostituzioni devono avvenire entro giorni quindici dalla data della delibera di decadenza o esclusione adottata dal Consiglio di Amministrazione o dalla data della dichiarazione di dimissioni.

8.4) I consiglieri eletti sono rieleggibili.

Articolo 9

Cessazione dalla carica dei consiglieri

9.1) I membri del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica, salva l'ipotesi prevista dall'art. 8.2), per morte, dimissioni, impedimento definitivo, revoca, decadenza ed esclusione.

9.2) I consiglieri sono revocabili secondo le norme sul mandato.

9.3) E' causa di decadenza dalla carica di Consigliere l'assenza ingiustificata da 3 sedute nell'arco di un anno, del Consiglio di Amministrazione.

9.4) Sono cause di esclusione:

- a) Il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- b) L'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- c) L'aver subito condanne per reati penali, finanziari e fallimentari.

9.5) La decadenza e l'esclusione devono essere deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione.

9.6) I membri del Consiglio possono dimettersi dalla carica con dichiarazione scritta presentata al Consiglio stesso.

Articolo 10

Poteri

10.1) Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. La firma e la rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta al Presidente. Il Consiglio può comunque delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri.

10.2) Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per compiere gli atti che ritiene utili ed opportuni per il perseguimento delle finalità della Fondazione; in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo :

- a) approva entro il 30 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo per il successivo anno (1 gennaio/31 dicembre), sulla base del programma delle attività da svolgere in tale periodo;
- b) approva entro il 31 marzo dell'anno in corso al momento, il bilancio consuntivo relativo all'esercizio del precedente anno solare, unitamente ad una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nello stesso anno;
- c) delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei consiglieri;
- d) decide in ordine all'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché agli acquisti ed alle alienazioni dei beni del patrimonio;
- e) dispone per il migliore investimento del patrimonio;
- f) delibera su proposte di collaborazione tra la Fondazione e terzi soggetti, sia pubblici che privati;
- g) assume il personale necessario per il buon funzionamento della Fondazione;
- h) delibera in ordine allo scioglimento della Fondazione con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei consiglieri.
- i) nomina il revisore legale e il direttore nel rispetto di quanto previsto rispettivamente dagli art. 12 e 13.

Articolo 11

Sedute

11.1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente, almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e per l'approvazione del bilancio consuntivo; il Consiglio di Amministrazione potrà comunque essere convocato ogni volta in cui il Presidente ne ravvisi la necessità, o sia richiesto da almeno due (2) consiglieri.

11.2) La convocazione dovrà avvenire per mezzo di comunicazione (anche via fax, e-mail) inviata almeno cinque (5) giorni prima della data prevista per la riunione, contenente il luogo della convocazione, l'orario e l'ordine del giorno; le sedute saranno valide con la presenza in prima convocazione di tutti i membri del Consiglio, in seconda convocazione di almeno tre (3) dei suoi membri.

11.3) Tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere almeno 1 ora di tempo; il Consiglio di Amministrazione delibera sempre con la maggioranza dei presenti, in caso di parità di voto, prevarrà il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente.

11.4) La riunione è valida anche senza formale convocazione, con la presenza di tutti i consiglieri, del revisore legale, e del direttore.

11.5) Nel caso in cui non si riesca a formare una maggioranza dovrà essere convocata una nuova riunione del Consiglio. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei componenti, salvo diversa previsione statutaria.

11.6) Alle riunioni partecipa con voto meramente consultivo anche il Direttore della Fondazione.

11.7) Le sedute sono cronologicamente verbalizzate ad opera del segretario, nominato in ogni occasione.

Articolo 12

Revisore legale

12.1) Il revisore legale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione che delibera, con il voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri.

12.2) L'incarico è conferito per quattro anni; il revisore è rieleggibile.

12.3) Il Revisore legale cessa dalla carica, oltre che per decorso del termine, nel caso di revoca, rinuncia, decadenza e morte, così come disciplinate per i membri del Consiglio di Amministrazione; in tal caso il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere tempestivamente alla sua sostituzione.

Articolo 13

Direttore della Fondazione

13.1) Il Direttore della Fondazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione scegliendo tra persone di particolare merito, in campo sociale, culturale, del lavoro.

13.2) Il Direttore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

13.3) Il Direttore svolgerà i suoi compiti in piena autonomia essendo legato alla Fondazione da un rapporto fiduciario di collaborazione e senza alcun vincolo di subordinazione in ordine alle modalità di espletamento del suo lavoro; lo stesso risponderà del suo operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

13.4) Il Direttore della Fondazione cessa dalla carica per le stesse ipotesi e le stesse condizioni previste per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Norme residuali

14.1) Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le norme di cui al Libro I, titolo II del Codice Civile e delle leggi in materia.